

CCNL "COMMERCIO"

Interpretazione Esplicativa del testo contrattuale sul computo dei periodi di malattia e del calcolo del periodo di comparto contrattuale di cui all'art. 99

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche solo detta *Commissione Bilaterale*, ha ricevuto dallo Studio di Consulenza del lavoro *Azienda & Lavoro Associati*, il seguente quesito relativo CCNL "Per i dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore Commercio" sottoscritto il 3 luglio 2012 tra ANPIT, CIDEDEC, Confazienda e UNICA con CISAL Terziario - CISAL, di seguito anche solo denominato "CCNL Commercio":

"Si richiedono chiarimenti sui metodi di computo dei periodi di malattia e sul comparto contrattuale per i lavoratori ai quali si applica il CCNL "Commercio" del 3 luglio 2012".

Premesse:

- A. L'art. 99 "Malattia o Infortuni non professionali" del CCNL Commercio, alla sezione "periodo di comparto" prevede:
- 1) (al quarto comma) i **criteri di computo del periodo di malattia**: dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini;
 - 2) (al secondo comma, prima alinea) che, per il Lavoratore non in prova, **fino a due anni di anzianità**, vi sia il diritto al mantenimento del posto (di lavoro) per assenza (di malattia) fino a una massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati;
 - 3) (al secondo comma, secondo alinea) che, per il Lavoratore **con più di due anni di anzianità**, vi sia il diritto al mantenimento del posto per assenze, anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni;
 - 4) (al quarto comma) che "Ai fini del comparto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi cinque anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso".



Tutto ciò premesso, questa Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Esplicativa sul computo dei periodi di malattia e sul calcolo del periodo di comporito, di cui all'art. 99 del CCNL Commercio.

1) Interpretazione Contrattuale Esplicativa

a) Computo dei periodi di malattia

Per ciascun evento morboso, il suo computo decorre *dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa al lavoro, computando entrambi i termini.*

Resta inteso che ciascun computo è senza soluzione di continuità e, quindi, comprende gli eventuali giorni di riposo o di festività cadenti nel periodo di malattia.

Il periodo complessivo di malattia si ottiene sommando i computi di ciascun evento intervenuto nell'arco temporale di riferimento (5 anni).

b) Calcolo del periodo di comporito contrattuale

Il calcolo del periodo di comporito dovrà essere conforme alla seguente Tabella.

Descrizione	Giorni solari
1) Superato il periodo di prova, per i primi due anni d'anzianità complessiva:	120
2) Oltre i due anni di anzianità: 20 giorni solari per ogni anno lavorato oltre il biennio. Ciò significa che, solo dopo 14 anni e 3 mesi di anzianità (<i>quest'ultimi pari a 0,25 anni</i>), il Lavoratore avrà diritto a un comporito contrattuale di 365 giorni. <i>Esemplificazione:</i> $365 - 120 = 245$ giorni. $245 : 20 = 12$ anni e 3 mesi (<i>pari a 0,25 anni</i>) <i>Calcolo:</i> 120 giorni + $(12$ anni $\times 20$ giorni) + $(20$ giorni $\times 0,25$ anni) = 365 giorni	20 x ogni anno lavorato oltre il biennio, con il limite massimo di 365

Ai fini del computo del periodo di malattia coperto dal comporito contrattuale, si farà riferimento agli episodi intervenuti nell'arco temporale degli ultimi 5 anni, a ritroso dalla data dell'inizio dell'evento morboso in corso, sommando ciascuna prognosi all'ultima.

... *Fine del Testo dell'Interpretazione* ...

2) Efficacia della presente Interpretazione Contrattuale

Considerato che la presente Interpretazione è *Espliativa* di norme e principi contrattuali, questa Commissione conferma che la stessa, dalla data di sua pubblicazione nel sito dell'Ente Bilaterale Confederale (www.enbic.it), ha immediata efficacia.

Roma, 22 febbraio 2016

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)

Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)

Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

